

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 9492 del 17 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7626 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ventrilla, con domicilio eletto presso Gaetano Ventrilla in Roma, via G. Pitacco, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento notificato il 04-07-2012, di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi a lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino filippino, impugna il provvedimento di diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno ottenuto per motivi religiosi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il provvedimento del questore di Roma risulta motivato sull'assunto che l'art. 14 del DPR 31.8.1999, modificato dal PRR 334/2004, non prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Il ricorso è articolato in varie doglianze di eccesso di potere e violazione di legge.

L'amministrazione ha depositato documenti e una nota dell'ufficio immigrazione.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la redazione di una sentenza breve.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Il ricorrente, al quarto motivo di ricorso, invoca la giurisprudenza di questo Tribunale (sent. n. 1206 del 2009) secondo la quale il dato normativo non sarebbe preclusivo della conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in lavoro subordinato, in quanto pur non contemplandolo espressamente non lo vieta nemmeno.

L'orientamento della sezione sul punto è in effetti consolidato (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II 25 luglio 2012, n. [6943](#); T.A.R. Roma Lazio sez. II, 14 febbraio 2011, n. [1381](#))

In numerosi precedenti, infatti, questo Tribunale ha affermato che l'art. 14 del [DPR 394/1999](#) non può interpretarsi - come ha fatto l'amministrazione nel provvedimento impugnato e come sostengono alcune pronunce di altri TAR - nel senso che soltanto le tipologie di permesso di soggiorno in esso menzionate possano essere oggetto di conversione, in quanto detta norma non prevede anche un'espressa esclusione della possibilità di effettuare la conversione nelle ipotesi in essa non considerate. Tale circostanza è tanto più indicativa ove si consideri che in altre norme, laddove il legislatore ha voluto espressamente escludere la conversione, lo ha detto chiaramente (per es. all'art. 40 del regolamento citato, ultimo comma.)

In tale contesto normativo, la disposizione citata dalla amministrazione (art. 14 DPR 394/1999) deve essere invece interpretata alla luce dell'art. 5, comma 5, del [d.lgs. n. 286/98](#), il quale prevede che secondo la quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili", ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le attività lavorative.

Il citato art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, è stato interpretato nel senso che è possibile il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l'originario permesso di soggiorno, il che costituisce ulteriore dimostrazione dell'assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Nella specie i "nuovi elementi" di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 sono rinvenibili nella circostanza che il ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attività lavorativa alle dipendenze del sig. ***, presso la ditta *** con mansioni di operaio pulitore, essendo stato assunto in data 26.1.2011 con contratto a tempo determinato.

Occorre tuttavia accertare, come correttamente ha evidenziato l'amministrazione resistente nella nota del 23 ottobre 2012, la sussistenza delle quote di ingresso consentite per la categoria di permesso in esame, da effettuarsi a cura dello Sportello Unico.

Pertanto, l'impugnato provvedimento, essendo stato adottato sul presupposto di una inesistente preclusione assoluta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi, risulta illegittimo per errata interpretazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e per violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e deve pertanto essere annullato.

L'amministrazione provvederà quindi a riesaminare l'istanza del ricorrente alla luce della presente pronuncia, verificando anche la capienza delle quote di ingresso a titolo di permesso per lavoro subordinato.

Le spese devono essere compensate considerata l'esistenza, in ambito nazionale, di orientamenti giurisprudenziali diffusi sul tema.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sabato, 17 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie

Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News

**Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

[Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi](#)

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day](#)

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi](#)

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

[La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute](#)

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre](#)

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)

- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891